

“Scuola Normale d’Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l.”

Associazione culturale senza fini di lucro

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1

È costituita l'Associazione culturale “Scuola Normale d’Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l.” come libera Associazione di fatto, amministrativamente autonoma, apartitica e apolitica e areligiosa, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione culturale “Scuola Normale d’Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l.” ha sede legale e amministrativa in Lecce alla Via Lequile, 87. È facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede in altri luoghi, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all’estero.

Articolo 2

L'Associazione culturale “Scuola Normale d’Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l.” persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale, artistica e scientifica nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, artistica e scientifica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, artistico e scientifico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della terapia mediante l’arte e la scienza, un sollievo al proprio disagio.

Articolo 3

L'Associazione culturale “Scuola Normale d’Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l.”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezioni-concerto, corsi a carattere musicale, artistico e scientifico per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia e terapia mediante l’arte e la scienza in genere;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia e terapia mediante l’arte e la scienza in genere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista, pubblicazione di un bollettino, pubblicazioni cartacee varie, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività discografica: pubblicazioni video e fonografiche varie;

- attività telematica: pubblicazione di un sito internet dell'Associazione culturale "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l." che persegua i seguenti scopi:
- diffondere la cultura musicale, artistica e scientifica;
- offrire visibilità a musicisti, artisti, insegnanti, associazioni culturali, professionisti che operino nel campo dell'arte e della scienza, enti privati e non che collaborino per la diffusione della cultura;
- promuovere tutte le attività dell'Associazione culturale "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l."

Inoltre l'Associazione culturale "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l." per il raggiungimento dei suoi fini intende collaborare attivamente, ove necessario, con Enti Pubblici e/o privati e di qualsiasi altro genere qui non menzionati, purché tali Enti non si ispirino a principi contrari agli scopi dell'Associazione, stipulando ove necessario opportune convenzioni e/o contratti.

Articolo 4

L'Associazione culturale "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l." crede nel valore formativo di tutte le arti e di tutte le discipline scientifiche, senza preferenza alcuna tra esse; valorizza punti di incontro, di convergenza e di studio fra le discipline artistiche e scientifiche sia per fini formativi ed educativi, sia per fini di produzione di spettacoli. Per tale ragione la Scuola Normale d'Arte si denomina "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme" e si ispira alla modalità pedagogico/didattica di "pensare e fare la Musica e l'Arte" contenuto nel sito internet <https://artinsieme.eu>. Artinsieme altro non è che una interpretazione della parola Musica dal punto di vista etimologico ossia "Arte delle Muse" ma si sostanzia anche nella spiegazione della Musica come "l'Arte e la Scienza di produrre i suoni e i silenzi nel Tempo e nello Spazio".

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura;
4. eventuali entrate per attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
5. rimborsi ed ogni altro tipo di entrate.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97.

Articolo 6

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote d'iscrizione dei soci;
2. da contributi periodici dei soci;
3. da eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
4. da introiti di manifestazioni culturali e di eventuali sottoscrizioni;
5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
6. dai corrispettivi derivanti dal ristoro degli associati.

Articolo 7

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

SOCI

Articolo 8

L'Associazione culturale "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l. – Statuto Sociale" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche o giuridiche ed enti, senza distinzione di nazionalità alcuna, in possesso di idonei requisiti sociali e morali. Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione. Sono eletti a vita e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci sostenitori: persone o enti che sostengono la società con sussidi economici.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Articolo 9

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente. Se entro tre mesi l'aspirante socio non riceve un motivato rifiuto alla sua domanda di adesione allora è socio a tutti gli effetti. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Articolo 11

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il voto del Presidente avrà valore doppio in caso di parità.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Articolo 12

Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente, l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque

sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Per la prima delibera varrà la maggioranza assoluta; in caso questa non si raggiunga si passerà a seconda votazione con maggioranza relativa.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e/o pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione del relativo verbale.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota periodica d'associazione, nonché i soci fondatori, i soci onorari e i soci sostenitori.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di contemporanea assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità del diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce l'ammontare della quota d'iscrizione e della quota periodica;
- approva il regolamento interno;
- delibera su tutto quant'altro a lei demandato per Legge e per Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'eventuale scioglimento dell'Associazione solo con la maggioranza dei 2/3 dei votanti e la presenza di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e scelti tra coloro i quali sono soci senza mai essere decaduti.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nomina, altresì, un Direttore organizzativo, un Direttore artistico ed un Addetto alle pubbliche relazioni, anche esterni all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare altre figure professionali, necessarie per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione, in carica per il periodo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno. Ciascun membro all'interno del Consiglio Direttivo può avere anche più di un incarico.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni, compete loro solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. I membri del Consiglio Direttivo possono svolgere attività di insegnamento e/o attività professionale in genere per l'Associazione.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima riunione dei soci. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Scuola Normale d'Arte – Accademia di Artinsieme a.c.s.s.l. – Statuto Sociale" si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- redigere il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e/o pubblicare sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 17

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti nei confronti di terzi. Il Presidente può essere rieletto.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare temporaneamente il Vice Presidente a rappresentare legalmente l'Associazione al suo posto.

SCIoglimento

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o due liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

CONTROVERSIE

Articolo 19

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dall'Assemblea dei soci; essi giudicheranno *ex bono et equo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.